



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**DELIBERAZIONE N. 77 DEL 15/02/2017**

**Oggetto** Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Istituto “Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” per lo svolgimento dei Tirocini di specializzazione in psicoterapia.

<b>Struttura Proponente</b> Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione	<b>Conto di Costo</b> _____
<b>Direttore della Struttura Proponente</b> Dott.ssa Chiara Seazzu	<b>Responsabile del Procedimento</b> Dott.ssa Chiara Seazzu

**Estensore:** Dott.ssa Alessandra Orsini

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

**Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Chiara Seazzu** Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si  No

**Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Seazzu**  
Data 10.02.2017 Firma Chiara Seazzu

**Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Chiara Seazzu**  
Data 10.02.2017 Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È  NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)  
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.  
Spesa prevista \_\_\_\_\_ C.E. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna**  
Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

**Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu**  
Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

**Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu**  
Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescig (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)**

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)  
Data 15/2/17 Firma Lorenzo Pescig

**Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)**

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)  
Data 15/02/2017 Firma Nicolò Orrù

La presente Deliberazione si compone di n.-8-pagine, di cui n.-5-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Dott.ssa Chiara Seazzu)*


- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- PRESO ATTO** che l’Istituto “Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” ha presentato richiesta, in atti prot. 24244/2016, per la stipula di una Convenzione con l’Azienda Ospedaliero di Sassari per lo svolgimento di Tirocini di specializzazione in psicoterapia ex art.8 D.M. 509/1998 e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 18 , comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, che individua i soggetti che possono promuovere tirocinio di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n 1859;
- VISTO** il Regolamento aziendale per i tirocini, approvato con delibera n. 84 del 16.02.2009;
- PRESO ATTO** della Delibera della Giunta Regionale n°62/32 del 14/11/2008 – “Formazione in assistenza sanitaria”;

**PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1- Di stipulare una Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Istituto “Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” per lo svolgimento dei Tirocini, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2- Di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Dott.ssa Chiara Seazzu)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Antonio D'Urso*

**Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016**

L'anno duemiladiciassette, il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

**PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" per lo svolgimento dei Tirocini di specializzazione in psicoterapia";

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

**DELIBERA**

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1- Di stipulare una Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" per lo svolgimento dei Tirocini, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2- Di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Antonio D'Urso)

*Antonio D'Urso 15/02/2017*

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 15.02.2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

*Chiara Seazzu*

## CONVENZIONE PER TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona", cod. Miur 196 - G.U. n. 263 del 11.11.2005 - di seguito denominato Istituto, con sede in Padova, Via Valerio Flacco n. 10, rappresentato dal Dott. Leonardo Ranieri nato a Brindisi (BR) il 01.03.1969;

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata Azienda, avente sede legale in Sassari (SS), Via Michele Coppino n°26., Cap. 07100, P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante, Dott. Antonio D'Urso, nato a Catania il 12/01/1962;

PREMESSO CHE:

- L'art. 8, comma 2 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, pubblicato sulla GU 15 febbraio 1999, n. 37, "Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia effettuino ogni anno "*almeno 100 ore dedicate al tirocinio in **strutture o servizi pubblici o privati accreditati**, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza*";
- L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" è stato legalmente riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con DM del 2 novembre 2005, pubblicato sulla GU n. 263 del 11.11.2005, per l'attivazione del Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia nella sede di Padova, nonché con D.M. 11 febbraio 2009 pubblicato nella GU n. 57 del 10.03.2009 nella sede di Catania, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda consente lo svolgimento del tirocinio in psicoterapia presso le proprie strutture, in cui si svolge attività di tipo psicoterapeutico secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto n. 509/1998 di cui in premessa, agli allievi dell'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" mettendo a disposizione il personale utile a fornire supporto formativo, professionale e quanto necessario per lo svolgimento del Tirocinio.

Art. 2

Scopo del tirocinio è consentire allo specializzando di acquisire esperienze di formazione pratico-professionale intervenendo a sostegno psicoterapeutico/psicologico sia dell'equipe medico-sanitaria e in generale degli operatori, sia del paziente/ospite e della sua famiglia,

nonché svolgere attività di ricerca diretta in particolare alla valutazione dell'efficacia dei trattamenti psicoterapeutici, psicologici e riabilitativi.

#### Art. 3

Il numero di tirocinanti verrà comunque concordato tra le parti ed è fissato nei limiti previsti dal Regolamento Aziendale in materia. Il tirocinio si compone di 200 ore per anno di corso per ciascun tirocinante.

#### Art. 4

La regolare frequenza degli allievi sarà accertata dal tutor psicoterapeuta individuato, il quale sottoscriverà le presenze sul Registro predisposto dall'Istituto, confermandone in tal modo l'effettivo svolgimento. Le ore di tirocinio sono documentate su apposito libretto predisposto dall'Istituto.

#### Art. 5

L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona garantisce al Tirocinante copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile. In caso di incidente presso la sede dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Istituto. L'assicurazione a copertura della responsabilità civile è a carico del Tirocinante.

#### Art. 6

Gli allievi sono tenuti a firmare le presenze, osservare le norme disciplinari previste per il personale dipendente dello stesso profilo professionale, mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dalle norme sulla *privacy*. La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura comportano la sospensione della frequenza del tirocinante.

#### Art. 7

Per ciascun Tirocinante, inserito presso il Soggetto Ospitante, viene predisposta una scheda contenente:

- il nominativo dello stagista;
- Il titolo del progetto e gli obiettivi attesi;

#### Art. 8

Il tirocinante è tenuto a:

- osservare gli orari concordati e i regolamenti interni del Soggetto Ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in rapporto alle mansioni e/o funzioni concordate;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e informazioni acquisiti durante lo svolgimento dello stage.

#### Art. 10

Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sul soggetto ospitante, il quale fornisce idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di convenzione

Art. 11

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura verso l'allievo, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art.12

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione ed ha durata quadriennale, eventualmente rinnovabile con successivo provvedimento.

Art. 13

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle Norme Nazionali e Regionali in materia.

Art. 14

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Foro di Sassari.

Padova, li  
Sassari, li

Per L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul  
disagio in ambito organizzativo e valorizzazione  
della persona"  
(Dott. Leonardo Ranieri)

---

Per L' AOU di Sassari  
(Dott. Antonio D'Urso)

---